

che, in tale contesto giuridico ed economico la retribuzione annua lorda del direttore deve essere fissata nel rispetto dei suindicati parametri di riferimento, con la medesima procedura prevista dalla citata legge n. 227 per la nomina del medesimo direttore;

DECRETA

Il Dr. Mario Mauro è nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1977, n. 227, direttore della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE -, a decorrere dalla data del 5 giugno 1995.

Per le considerazioni esposte nella premessa, la retribuzione annua lorda di base spettante, nell'ambito del contratto nazionale del settore, è fissata in lire quattrocentotrentamilion.

Roma, 19 MAG. 1995

Il Ministro per il Commercio
con l'estero

Alentati

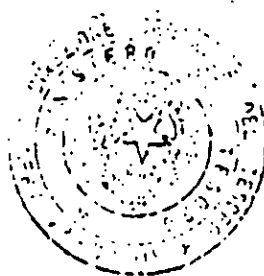
Il Ministro del Tesoro

Mani

Per copia conforme all'originale

Intendente II g.f.

27.11.1995



Allegato n. 3

Verbale della seduta del 17 novembre 1994

- Compensi ai Membri degli Organi Collegiali ed ai Magistrati della Corte dei Conti

Il DIRETTORE fa presente che nella prospettiva ipotizzata nella riunione del Comitato di gestione del 15/9/1994, preso atto inoltre che l'attuale misura dei compensi in oggetto è stata fissata con delibera del 2 agosto 1990 e decorrenza 1^a luglio 1990, rilevato altresì che l'aumento del costo della vita nel periodo luglio 1990/giugno 1994 è valutabile in un +22%, prospetta l'esigenza dell' "aggiornamento" dei compensi in parola alla luce del suddetto incremento del costo della vita nei termini seguenti (gli importi sono arrotondati alle 50.000 superiori)

Rimborsi forfettari

Presidente del Comitato	da Lit. 7.000.000	a Lit. 8.550.000
Vice Presidente	da Lit. 6.500.000	a Lit. 7.950.000
Membri effettivi	da Lit. 6.000.000	a Lit. 7.350.000
Membri supplenti	da Lit. 5.500.000	a Lit. 6.750.000
Presidente Collegio Rev.	da Lit. 7.000.000	a Lit. 8.550.000
Membri eff. Collegio	da Lit. 6.000.000	a Lit. 7.350.000
Membri supp. Collegio	da Lit. 4.000.000	a Lit. 4.900.000
Magistrato titolare	da Lit. 4.000.000	a Lit. 4.900.000
Magistrato supp.	da Lit. 3.500.000	a Lit. 4.300.000

Gettoni

Membri Comitato	da Lit. 200.000	a Lit. 250.000
Membri Colleg. Rev.	da Lit. 200.000	a Lit. 250.000
Magistrati Corte	da Lit. 360.000	a Lit. 450.000

La decorrenza dei nuovi ammontari si collocherebbe al 1^a luglio 1994.

Il Direttore fa presente inoltre che la revisione dei compensi in parola, nella loro articolazione ed entità, sarà riesaminata, anche alla luce della loro quantificazione in enti simili, in sede ed a seguito della riorganizzazione della SACE attualmente in corso.

Il Comitato approva le proposte degli Uffici.

Determinazione n. 7/91



Mco 2

Allegato n. 4

Corte dei Conti
in
Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza del 22 gennaio 1991;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

Vista la legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 277 articolo 2, con la quale la Sezione speciale per l'Assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 5/91 datata 12/1/1991 con la quale è stata convocata, per il 22/1/1991, la Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria per deliberare, previa audizione dell'Autorità di vigilanza e dell'Ente interessato, sul tema: "direttive governative ed autonomia gestionale degli enti pubblici economici: - S.A.C.E. - operazioni di assicurazione di crediti ad esportazioni in U.R.S.S. ed in Algeria";

Udito il relatore, Consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni Rossi; il dott. Mario Sarcinelli, Presidente del Comitato di Gestione della S.A.C.E.; il dott. Leandro Saonte, Direttore Generale del Ministero del Tesoro; il

dott. Giuseppe Mazza, Direttore Generale del Ministero del Commercio con l'estero; il dott. Riccardo Leonini, Ministro plenipotenziario del Ministero degli Esteri; il dott. Roberto Ruberti, Direttore (organo) della S.A.C.E.;

Viste le due direttive del Comitato Interministeriale per la politica economica estera (C.I.P.E.S.), in data 17/10/1990, concernenti operazioni verso l'U.R.S.S. e l'Algeria e che, testualmente prevedono:

la prima: "La SACE potrà assumere impegni assicurativi a fronte di nuovi crediti per 5.000 miliardi di lire da concedere, nel quadro di un accordo intergovernativo, al Governo dell'URSS tramite la Vnesheconombank in ragione di 1.000 miliardi l'anno negli anni dal 1990 al 1994, ferma restando la possibilità di assumere altri impegni assicurativi al di fuori dell'accordo intergovernativo.

Le condizioni dei crediti saranno allineate a quelle previste dalle vigenti intese internazionali in relazione alla natura dei beni esportati (impianti, macchinari, beni di consumo durevoli, beni intermedi per la produzione).

La maggior parte dei crediti dovrà essere utilizzata in quei settori strategici volti a rafforzare la collaborazio-

ne fra i due paesi; in tale ambito dovrà essere prestata particolare attenzione alla piccola e media impresa";

la seconda: "La SACE potrà assumere nuovi impegni assicurativi per crediti da concedere alle condizioni di copertura massime consentite per forniture di grano duro e prodotti assimilati all'Algeria fino al controvalore di 250 milioni di dollari entro l'anno 1991";

vista la conseguente delibera attuativa del Comitato di Gestione della S.A.C.E., assunta a maggioranza nella seduta dell'8/11/1990, con la quale: quanto alle operazioni verso l'Algeria veniva definita una percentuale di copertura assicurativa dell'80%, nell'ambito di un più contenuto plafond di 200 milioni di dollari; quanto alle operazioni verso l'U.R.S.S., una percentuale di copertura assicurativa del 90%;

Vista la successiva direttiva C.I.P.E.S. in data 7/12/1990, a medesimi oggetti, in parte replicativa ed in parte integrativa delle precedenti direttive 17/10/1990, disponendosi con la medesima:

- quanto alle operazioni verso l'Algeria: il ripristino del plafond di 250 milioni di dollari e la specificazione delle condizioni di copertura nelle aliquote del 90% per

credito forniture e del 95% per credito acquirente;

- quanto alle operazioni verso l'U.R.S.S. la specificazione della copertura assicurativa al 100% in vigore per esecuzione di accordi intergovernativi;

Visto il verbale della seduta del Comitato di Gestione della S.A.C.E. del 13/12/1990, dal quale si rileva:

che:- al punto II dell'o.d.g., il Presidente del Comitato di Gestione, nel dare comunicazione ed integrale lettura del deliberato CIPES, ha fatto notare che lo stesso "è stato assunto jussus imperii e, pertanto, non può formare oggetto di ricezione ma soltanto di presa d'atto da parte del Comitato, il quale non ha la possibilità di esprimere alcuna valutazione in materia";

che conseguentemente impartiva disposizioni agli Uffici a "dare alla stessa puntuale e rigorosa applicazione";

che al termine della discussione il Comitato, "prende atto del contenuto della delibera adottata dal C.I.P.E.S. il 7/12/1990";

che - per l'effetto, al punto n. X dell'o.d.g. veniva altresì deliberata la concessione delle garanzie assicurative per operazioni verso l'Algeria (merci e ser-

vizi e triangolari), con coperture al 90% o 95%, in conformità della seconda direttiva C.I.P.E.S., per un controvalore di complessivi 86,2 milioni di dollari;

Visto che, in tale linea il Comitato di Gestione, nelle successive sedute del 21/12/1990 e del 10/1/1991, deliberava, alle suddette condizioni, ulteriori operazioni verso l'Algeria per un complessivo controvalore di complessivi 114 milioni di dollari, così esaurendo il primitivo plafond di 200 milioni di dollari; nonché, nella seduta del 17/1/1991, la concessione di una promessa di garanzia (triangolare) per operazioni verso l'U.R.S.S. per un controvalore di 1.000 miliardi, con copertura al 100%, in conformità della seconda direttiva C.I.P.E.S.;

Vista la riserva assunta dal magistrato incaricato delle funzioni di cui all'art. 12 della legge 259/58 presso la S.A.C.E., espressa a verbale nella seduta del 13/12/1990, di proporre a questa Sezione questione di legittimità in ordine all'indirizzo assunto dal Comitato sulla citata direttiva C.I.P.E.S. 7/12/1990;

Ritenuto che la questione proposta va inquadrata nel più generale tema ordinamentale del rapporto tra direttive governative ed autonomia gestionale dell'Ente pubblico economico, per individuare le necessarie linee di demarcazione, anche ai fini della eventuale imputazione delle responsabilità conseguenti alle concrete scelte operative effettuate dall'Ente;

Che dell'argomento la competente Sezione della Corte ha avuto già modo di occuparsi (determinazione n. 491 del 19/5/1965 e n. 1837 del 12/11/1985) rilevando che "le direttive del Comitato dei Ministri non possono..... incidere sulla sfera di autonomia (dell'ente pubblico).....sino ad imporsi o sostituirsi alla sua volontà per determinarne o modificarne le manifestazioni relative ai singoli atti d'organizzazione o di gestione di sua competenza";

Considerato , che nel caso di specie, la Sezione viene investita per deliberare in ordine all'ampiezza dei poteri decisionali e gestionali del Comitato di gestione S.A.C.E. e, in particolare, se esso possa, a fronte della direttiva CIPES del 7/12/1990, ritenendola acriticamente imperativa e per ciò stesso esecutoria, limitarsi ad una mera presa d'at-

co - ai fini di rigorosa applicazione - con ciò abdicando ad ogni autonoma valutazione in ordine alla sua "attuazione";

Considerato che il rapporto C.I.P.E.S.-S.A.C.E. trova compiuta disciplina nella legge istitutiva dell'Ente 23/5/1977 n. 227, che prevede:

all'art. 1: "allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.... è costituito nell'ambito del C.I.P.E., un Comitato Interministeriale, denominato Comitato Interministeriale per la politica economica estera";

ed al successivo art. 8: "il Comitato di Gestione (...della S.A.C.E.), sulla base delle direttive impartite dal C.I.P.E.S., ha il compito di:

- 1) determinare i criteri di gestione della Sezione;
- 2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e di riassicurazione)".

Considerato che, in tal guisa, il legislatore ha costruito un modello in cui vengano tenuti distinti i compiti di definizione delle strategie da quelli di concreta attuazione delle stesse sicchè non appare configurabile, sul piano ordinamentale, nè un conflitto intersoggettivo di competenze tra C.I.P.E.S. e Comitato S.A.C.E., operando ciascuno in ambiti diversi, nè che un atto di indirizzo - quale è da considerarsi una direttiva - possa acquisire carattere imperativo in tema di concrete scelte gestionali, in tal modo trasmodando in ordine;

Considerato che, al fine del decidere sul caso di specie, va, altresì, valutata la rilevanza della delibera - a carattere generale - C.I.P.E.S. del 4/7/1985 che contiene:

- "linee direttrici per l'azione governativa, sia nel settore degli accordi intergovernativi che in quello del sostegno pubblico all'esportazione";
- nuove direttive alla S.A.C.E. di adeguamento dei contenuti delle precedenti delibere ;

che sul primo punto, la citata delibera, nel porre vincoli, anche di carattere procedurale, all'azione governativa in tema di accordi intergovernativi e relativi protocolli

finanziari, consentente una sola deroga esplicita ai principi gestionali della tecnica assicurativa, specificando che detti accordi possano prevedere abbattimenti del premio assicurativo;

che, al secondo punto della citata delibera è stata definita una direttiva che per un verso ribadisce che la S.A.C.E. "deve perseguire, almeno tendenzialmente e, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle leggi finanziarie e di bilancio dello Stato, l'obiettivo di una sostanziale economicità di gestione" mentre, per altro verso, definisce nella misura del 100% la copertura assicurativa da concedere ad operazioni in esecuzione di accordi intergovernativi;

Considerato, al riguardo, che la direttiva può disporre, con effetti vincolanti solo su obiettivi, indirizzi, risultati della gestione in conformità dei programmi, ma non su singole scelte gestionali;

che, in particolare, tale strumento, nel caso di accordi intergovernativi, seppur più stringente non può, tuttavia, tramutarsi in atto gestionale che si sostituisca al Comitato di Gestione S.A.C.E. nella valutazione della "eventuale quota di scoperto obbligatorio"

trattandosi di compito e connessa responsabilità individuato dall'art. 8 della legge 227/77, in capo a quest'ultimo;

che, inoltre, il perseguimento, almeno tendenziale, del principio di economicità fa obbligo alla S.A.C.E., nell'espletamento della funzione imprenditoriale del ramo assicurativo, più che di rapportarsi alla regola della autosufficienza - tenuto conto del ruolo di sostegno pubblico alle esportazioni - di far ricorso a puntuale applicazione dei principi della tecnica assicurativa, quali emergono, in particolare, nell'esperienza internazionale; e ciò, in occasione della fissazione dei premi, delle quote di scoperto obbligatorio, della definizione delle procedure e dei tempi per la concessione di garanzie, vigilando sul fenomeno della formazione di oneri latenti a carico del bilancio specie in riferimento al "rischio paese";

Considerato, altresì, che in relazione ai vincoli di spesa posti dalla legge finanziaria e dalla legge Bilancio 29/12/1990 n. 406, si pone prioritaria esigenza di riattivazione di tempestive procedure di ridotazione dei fondi a disposizione della S.A.C.E., affinché il Parlamento possa per tempo esercitare il proprio controllo specie quando,

con riferimento agli artt. 80 ed 87 della Costituzione, sopravvengano accordi internazionali che comportano impegni a carico del bilancio dello Stato non previsti dalla legge di approvazione del medesimo, ed inoltre di durata superiore alla cadenza triennale del programma della spesa pubblica; che, comunque, l'intervento del Parlamento si palesa, altresì, conferente quale fonte pariorordinata alla prescrizione legislativa di cui all'art. 8 della legge 227/77, sullo "scoperto obbligatorio";

Ritenuto, pertanto, che in relazione al complesso dei vincoli posti dall'ordinamento in capo al Comitato di Gestione S.A.C.E. allo stesso non è dato sottrarsi al potere-dovere di autonoma valutazione, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, delle concrete scelte gestionali, in attuazione di una direttiva C.I.P.E.S., in quanto l'impianto normativo della legge 227/77 non contempla alcun potere gestionale del C.I.P.E.S. e, tanto meno, di natura sostitutiva nei confronti del Comitato S.A.C.E., di talchè non è giuridicamente ipotizzabile il ricorso da parte dello stesso all'istituto della mera "presa d'atto", la quale costituisce ad un tempo rinunzia a produrre valutazioni autonome ed adeguamento alla volontà espressa aliunde;

Considerato, pertanto, che, a prescindere dalle formali dichiarazioni a verbale, le scelte operate dal Comitato di Gestione nella seduta del 13/12/1990 hanno e valore legale e contenuto di deliberazione, e cioè di atto autonomo ed imputabile alla volontà dei singoli componenti dell'organo, non rilevando, peraltro, il rapporto gerarchico esterno alla S.A.C.E. Ministro/direttori generali, in relazione alle diversità della funzione da questi ultimi assunta in seno alla medesima;

Ritenuto, conclusivamente, che tale deliberazione è viziata per difetto di motivazione in quanto il Comitato non ha svolto l'adeguata ponderazione della direttiva C.I.P.E.S. del 7/12/1990, così come fatto in precedenza in sede di recepimento delle precedenti direttive del 17/10/1990, nell'ottica dei canoni della economicità e giuridicità;

P. Q. M.

la Corte, con riferimento all'art. 1 ed 8 della legge 24/5/1977, n. 227 dichiara la non conformità a legge, nei limiti di cui in premessa, dalla deliberazione del Comitato

di Gestione della S.A.C.E. adottata il 13 dicembre 1990, per difetto di motivazione in quanto meramente attuativa della direttiva C.I.P.E.S. del 7 dicembre 1990, con omissione di ogni valutazione degli aspetti delle operazioni assicurative regolati dalla direttiva stessa, da svolgere nei termini di cui in parte motiva.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al Ministero del Tesoro ed alla S.A.C.E..

ESTENSORE
F.to Rossi

PRESIDENTE
F.to Colicelli

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 1991.

p.c.c.
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Salvatore Papale)

